

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' DELLE PARCELLE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali, su istanza degli iscritti e loro aventi causa, fissando i termini, iniziale e finale, per il suo svolgimento e la sua conclusione, nonché gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e la stessa Segreteria dell'Ordine.

ARTICOLO 2 DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO

Il termine iniziale per ciascun procedimento è identificato dalla data di ricezione, da parte della Segreteria dell'Ordine attestata dal relativo protocollo, dell'istanza presentata.

Per le richieste inviate tramite pec, la data di ricezione coincide con il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui il mittente ha ricevuto avviso dell'avvenuta consegna della comunicazione alla Segreteria.

Il procedimento si conclude con l'emanazione del provvedimento che accoglie o rigetta il richiesto parere di congruità.

ARTICOLO 3 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'Isritto (o suoi eredi o rappresentanti) interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita istanza, in triplice copia, compilando il fac-simile reperibile in Segreteria ovvero scaricabile dal portale dell'Ordine degli Avvocati di Latina, alla

Segreteria dell'Ordine, corredandola di tutte le notizie ed i documenti necessari alla corretta valutazione della sua opera professionale da parte del Consiglio.

L'istanza può alternativamente essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine oppure inviata a mezzo PEC all'indirizzo **parcelle@pec.ordineavvocatilatina.it**, previa allegazione della prova dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.

L'istanza deve contenere: generalità e residenza del cliente; l'affare trattato ed il suo valore; l'eventuale applicazione di maggiorazioni o diminuzioni, la natura della controversia, l'attività svolta e l'importanza delle questioni affrontate; il risultato e i vantaggi conseguiti; i motivi di urgenza dell'attività; le ragioni di importanza particolare o straordinaria; gli atti su cui il Professionista fonda le proprie ragioni di credito (atti stragiudiziali, scritti difensivi prodotti in giudizio, copie verbali di udienza ...).

ARTICOLO 4 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

Ricevuta l'istanza, la Segreteria forma un fascicolo contenente la richiesta e la produzione versata a corredo, attribuendole un numero cronologico progressivo, rimettendolo per le determinazioni conseguenti al Consigliere Segretario.

Il Segretario individua, a rotazione tra i Consiglieri appartenenti alla apposita Commissione delegata, il Consigliere delegato all'istruttoria della pratica, dopo di che la Segreteria provvede all'invio della comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e seguenti L. 241/90, comunicando il nominativo del Consigliere delegato.

La comunicazione è inviata al richiedente, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.

Tutte le comunicazioni in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec e/o raccomandata a/r o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

ARTICOLO 5 INCARICHI CONGIUNTI

Non possono essere rilasciati pareri di congruità per compensi in solido a due o più professionisti, ancorchè nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà pertanto presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificamente svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

ARTICOLO 6 SOSPENSIONE DEL TERMINE

I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per un periodo comunque non superiore a giorni trenta, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall'Iscritto, ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine o non direttamente acquisibili presso altra Pubblica Amministrazione.

La sospensione inizia a decorrere con la richiesta di integrazione documentale ed il residuo termine riprende a decorrere dal momento del ricevimento degli atti richiesti, anche oltre il termine di trenta giorni di cui al comma precedente.

Ugualmente i termini sono sospesi ove il Consiglio, avendo ricevuto una segnalazione in prevenzione del cliente dell'Iscritto, ritenga di esperire un tentativo di conciliazione fra le parti, ovvero quando queste ultime lo abbiano anche singolarmente richiesto ex art. 13 co. 9 L. 247/2012 fino alla chiusura del relativo procedimento.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

ARTICOLO 7 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è sovrano nella valutazione dell'impegno, del pregio dell'opera, della difficoltà delle questioni e dei vantaggi conseguiti dal cliente, come prospettati nell'istanza di liquidazione presentata dall'Iscritto.

Nella deliberazione il Consiglio, acquisito il parere del Consigliere delegato all'istruttoria (o della apposita Commissione: 1) per ogni singola parcella in cui venga richiesto un importo superiore ai massimi previsti; 2) per ogni singola parcella in cui venga richiesto un importo superiore ad € 50.000,00; 3) ove ritenuto necessario dal Consigliere delegato, si attiene al valore effettivo ed al contratto di clientela quali riferiti dall'Iscritto, conformandosi alla dichiarazione del professionista per tutte quelle attività difensive che non siano altrimenti documentabili attraverso la produzione di atti, verbali, scritti.

In ogni caso, nella sua attività di liquidazione, il Consiglio non entra nel merito degli acconti che si affermino corrisposti o che l'Iscritto porti eventualmente in detrazione. Agli interessati, previo pagamento dei relativi diritti, può essere rilasciata copia della richiesta dell'Avvocato, della determinazione del Consiglio e della documentazione prodotta, se ancora esistente agli atti dell'Ufficio, nei limiti di cui al comma V dell'art. 8 Dpr 352/92.

ARTICOLO 8 RINUNCIA ALLA DOMANDA

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell'assunzione della deliberazione di liquidazione e non vi sarà, in ogni caso, restituzione delle somme versate a titolo di contributo attivazione procedimento.

ARTICOLO 9 TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO. COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il procedimento deve essere portato a conclusione nel termine di giorni novanta dalla sua apertura, escluso il periodo temporale necessario alla comunicazione e ricezione dell'avviso di cui all'art.4 comma 3.

I termini e la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.

Il provvedimento adottato all'esito del procedimento, se negativo, deve essere motivato e preceduto dal preavviso di diniego.

La Segreteria procede senza indugio alla comunicazione del provvedimento all'Iscritto a mezzo pec e agli altri interessati con qualsivoglia mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

ARTICOLO 10 TASSA PARERE RILASCIO COPIE

La tassa parere viene determinata nella misura del 2% dell'ammontare degli onorari liquidati e deve essere corrisposta al ritiro della parcella vistata, che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla comunicazione della segreteria.

Il mancato ritiro della parcella e il mancato pagamento costituisce condotta valutabile ai fini disciplinari.

Una volta pagata la tassa, l'Iscritto ha diritto ad ottenere una copia autentica del ricorso e del parere, senza ulteriori spese, e può ritirare la produzione dopo la deliberazione del parere o la rinuncia ad esso.

Decorsi comunque inutilmente 120 giorni dalla richiesta di integrazione istruttoria e/o chiarimenti la procedura risulterà estinta e verrà archiviata.

ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Il presente Regolamento approvato dal COA in data 05/12/2017, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale e non si applica alle istanze depositate e non ancora evase alla data della presente entrata in vigore.

Di esso verrà data notizia agli Iscritti, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.